



## PROVINCIA DI VERONA

Verbale n. 22 del 25 maggio 2006

### GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 60

L'anno 2006 addì venticinque del mese di maggio alle ore 11.10 in Verona, nella solita sala delle adunanze, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta provinciale, si è riunita la Giunta provinciale

Sono presenti:

sì	1 - MOSELE ELIO	Presidente
sì	2 - PASTORELLO ANTONIO	Vice Presidente
no	3 - BENDINELLI DAVIDE	Assessore
no	4 - MARTELLETTO ALBERTO	Assessore
sì	5 - TEZZA MARIA LUISA	Assessore
sì	6 - BRAGANTINI MATTEO	Assessore
sì	7 - CODOGNOLA GIOVANNI	Assessore
sì	8 - COLETTI LUCA	Assessore
sì	9 - BRUNELLI DIONISIO	Assessore
sì	10 - SEBASTIANO LUCA	Assessore
sì	11 - ZAMPIERI VIRGILIO	Assessore
sì	12 - CAMPEDELLI LUCIO	Assessore
sì	13 - POGGI LAURA	Assessore

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario generale, Giuseppe Panassidi

Il Sig. Elio Mosele, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita, quindi, la Giunta a trattare la proposta di deliberazione, relativa al seguente oggetto.

Oggetto: Modifica delle disposizioni per l'istituzione dell'albo provinciale dei cacciatori esperti accompagnatori nella caccia di selezione agli ungulati approvate con deliberazione della giunta provinciale n. 112 del 10 luglio 2003, relativamente alle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

Il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità di voti resi in forma palese.

Il Presidente

Il Segretario generale

Il Presidente

Il Segretario generale

Oggetto: Modifica delle disposizioni per l'istituzione dell'albo provinciale dei cacciatori esperti accompagnatori nella caccia di selezione agli ungulati approvate con deliberazione della giunta provinciale n. 112 del 10 luglio 2003, relativamente alle modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

### La Giunta provinciale

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico in materia di enti locali, ed in particolare:

- l'articolo 19 che assegna alla provincia le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna e regolamentazione della caccia;
- l'articolo 48 relativo alle competenze della giunta;

visto l'articolo 65 dello statuto provinciale che individua le competenze della giunta;

premesso che il regolamento provinciale per la caccia nella zona faunistica delle Alpi stabilisce che la disciplina dell'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi della provincia di Verona si uniforma ai principi contenuti nella legge n. 157/92 e alla legge n. 50/93 ed è finalizzata all'incremento e al conseguimento della densità ottimale delle specie selvatiche, con particolare riguardo alla tipica fauna alpina, nonché alla conservazione, miglioramento e recupero degli habitat naturali;





evidenziato che il citato regolamento considera, in particolare, la caccia di selezione agli ungulati come attività venatoria specialistica;

evidenziato che tale tipologia di prelievo, finalizzata a garantire la massima tutela delle specie e dell'ambiente, e proprio per tale ragione indicata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) quale unico metodo per una corretta gestione del patrimonio faunistico alpino, necessita di essere praticata da cacciatori esperti abilitati a seguito di formazione teorico-pratica;

preso atto che con deliberazione della giunta provinciale n. 112 in data 10 luglio 2003 sono state approvate le disposizioni relative all'istituzione dell'albo provinciale dei cacciatori esperti accompagnatori nella caccia di selezione agli ungulati (capriolo, cervo, daino, camoscio, cinghiale);

evidenziato che con il medesimo provvedimento si è proceduto a regolamentare anche le modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, nonché i relativi esami di abilitazione;

esaminata recentemente l'esperienza di altre regioni italiane, in particolare della regione Emilia-Romagna da sempre particolarmente attenta alla caccia di selezione degli ungulati, e ritenuti assolutamente apprezzabili alcuni aspetti relativi alle modalità di svolgimento dei corsi e delle prove di abilitazione;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
			

ritenuto, anche alla luce delle indicazioni fornite in proposito dall'I.N.F.S., che molti aspetti relativi alla regolamentazione dei corsi e delle abilitazioni così come strutturati in altre regioni italiane, siano particolarmente apprezzabili sotto il profilo della organizzazione, nonché sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti;

valutato inoltre opportuno uniformare alle citate indicazioni dell'I.N.F.S. e all'esperienza maturata da altre regioni italiane, in particolare dalla regione Emilia-Romagna, le disposizioni provinciali relative alle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per la caccia agli ungulati, anche ai fini del riconoscimento dell'equipollenza dei corsi svolti a favore dei cacciatori di selezione veronesi che intendano esercitare la propria attività al di fuori del territorio di residenza;

ritenuto di procedere, alla luce di quanto esposto, ad un ripensamento di alcune parti dell'attuale regolamentazione della caccia di selezione agli ungulati, in particolare per quanto riguarda la parte relativa a corsi ed abilitazioni;

ravvisata la necessità di ridefinire, in particolare, i contenuti degli articoli 3 e 7 delle disposizioni relative all'istituzione dell'albo provinciale dei cacciatori esperti accompagnatori nella caccia di selezione agli ungulati, così come approvate con la citata deliberazione di Giunta provinciale n. 112 del 10 luglio 2003, al fine di riorganizzare e semplificare le procedure relative alle prove d'esame;

delibera


- 1) di modificare gli articoli 3 e 7 delle disposizioni relative all'istituzione dell'albo provinciale dei cacciatori esperti accompagnatori nella caccia di selezione agli ungulati, secondo quanto riportato nell'allegato A), il quale forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

*Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica*

Si esprime parere favorevole.

Data. ....

9/5/06




*Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti*

.....  
.....  
.....

Data.....

18/03/2006

Il Segretario generale



## Disposizioni per l'istituzione dell'albo provinciale dei cacciatori esperti accompagnatori nella caccia di selezione agli ungulati

Testo vigente

Nuovo testo

Articolo 3 Corsi formativi per cacciatore esperto accompagnatore	Articolo 3 Corsi formativi per cacciatore esperto accompagnatore
<ol style="list-style-type: none"><li>1. I corsi formativi propedeutici all'esame abilitante vengono organizzati dalla provincia, eventualmente anche tramite la collaborazione o il convenzionamento con altri enti e/o organismi pubblici e/o privati.</li><li>2. I corsi sono tenuti da docenti individuati tra i dipendenti dell'ente o da tecnici esterni esperti di comprovata esperienza.</li><li>3. I corsi formativi prevedono una parte teorica in materia di biologia della specie, trofeistica, balistica, legislazione e di gestione venatoria ed una parte pratica, con almeno <del>tre</del> (3) uscite di avvistamento/censimento, nella quale i candidati dovranno essere accompagnati da un cacciatore esperto accompagnatore o, qualora vi siano i presupposti organizzativi, da un ufficiale del corpo di polizia provinciale, designato e/o autorizzato dal funzionario responsabile del corpo.</li><li>4. Il programma del corso e dell'esame sono puntualmente indicati negli avvisi pubblicati, all'albo provinciale e sul portale della provincia.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. I corsi formativi propedeutici all'esame abilitante vengono organizzati dalla provincia, eventualmente anche tramite la collaborazione o il convenzionamento con altri enti e/o organismi pubblici e/o privati.</li><li>2. I corsi sono tenuti da docenti individuati tra i dipendenti dell'ente o da tecnici esterni esperti di comprovata esperienza.</li><li>3. I corsi formativi prevedono una parte teorica in materia di biologia della specie, trofeistica, <b>armi</b>, balistica, <b>tecniche di prelievo</b>, legislazione e di gestione venatoria, <b>una parte pratica consistente in prove di tiro con carabina su sagoma fissa di ungulato, e un'ulteriore</b> parte pratica, con almeno <b>due</b> (2) uscite di avvistamento/censimento, nella quale i candidati dovranno essere accompagnati da un cacciatore esperto accompagnatore o, qualora vi siano i presupposti organizzativi, da un ufficiale del corpo di polizia provinciale, designato e/o autorizzato dal funzionario responsabile del corpo.</li><li>4. Il programma del corso e dell'esame sono puntualmente indicati negli avvisi pubblicati, all'albo provinciale e sul portale della provincia.</li></ol>
Articolo 7 Esami	Articolo 7 Esami
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Possono sostenere l'esame esclusivamente coloro che:<ol style="list-style-type: none"><li>a) <del>ammessi come partecipanti ai corsi, abbiano partecipato a tutte le lezioni, abbiano sostenuto le previste uscite;</del></li><li>b) <del>abbiano partecipato a cinque (5) lezioni su sei (6), fermo restando che tali sogget-</del></li></ol></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Possono sostenere l'esame esclusivamente coloro che <b>abbiano frequentato per almeno il 70% delle ore del corso, nonché abbiano partecipato alle prove pratiche di cui ai commi 3 e 4.</b></li></ol>

ti, dovranno sostenere obbligatoriamente, con esito positivo, anche la prova orale, oltre alla prova scritta e a quella pratica, di cui all'articolo 9;

e) abbiano partecipato a quattro (4) lezioni su sei (6), fermo restando che tali soggetti dovranno sostenere obbligatoriamente, con esito positivo, anche la prova orale, oltre alla prova scritta e a quella pratica, di cui all'articolo 9, e tenendo conto che la prova scritta dei medesimi verrà aggravata da un numero di domande maggiore di quelle previste per gli altri candidati del 20%.

2. ~~Coloro che hanno partecipato al corso come meri uditori, in quanto, prima della sua indizione, non iscritti agli istituti venatori territoriali, potranno conservare gli effetti del corso per la durata di tre (3) anni.~~

3. L'esame sarà così strutturato:

a) una prova scritta obbligatoria, per test, con un minimo di trenta domande, sulle materie del corso, con particolare riferimento a biologia e gestione della specie, per il cui superamento i candidati dovranno rispondere correttamente almeno al 90% delle domande;

b) una prova pratica obbligatoria consistente nel riconoscimento di almeno dieci (10) "trofei" e/o mandibole, ai fini della determinazione del sesso e/o età ed all'individuazione di eventuali anomalie o altre caratteristiche morfologiche, nella quale i candidati dovranno effettuare il corretto riconoscimento di almeno l'80% dei reperti;

c) una prova orale integrativa alla quale saranno sottoposti, oltre ai soggetti di cui all'articolo 8, anche coloro che abbiano sbagliato più di due (2) risposte nella prova scritta e non abbiano correttamente riconosciuto più di un reperto; la prova verterà sulle materie del corso.

4. ~~Alla prova scritta le domande potranno essere associate a disegni o foto, a colori o in bianco e nero, eventualmente anche digitalizzate.~~

5. ~~La prova pratica potrà altresì consistere, oltre che nel riconoscimento di cui al comma 1 lettera b), nel riconoscimento delle caratteristiche dei capi e di ogni altra anomalia, a seguito di esposizione di foto (anche digitalizzate) o reperti, anche a distanza.~~

2. L'esame sarà così strutturato:

a) una prova scritta obbligatoria consistente in 25 quiz a risposta multipla sulle materie del corso, con particolare riferimento a biologia e gestione della specie, per il cui superamento i candidati dovranno rispondere correttamente almeno **all'80%** delle domande;

b) una prova orale obbligatoria alla quale saranno sottoposti **coloro che abbiano superato la prova scritta**. La prova verterà sulle materie del corso, **tra cui anche il riconoscimento di reperti, quali mandibole e trofei**.

3. **Sono ammessi alle prove d'esame coloro abbiano partecipato alle uscite di avviamento/censimento secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 3.**

4. **La partecipazione alle prove d'esame è altresì subordinata al superamento della prova pratica di tiro con carabina dotata di mirino ottico, consistente in 5 tiri (in appoggio sul banco) su sagoma fissa di capriolo o camoscio collocata a 100 m di**

6. ~~Alla prova pratica i candidati dovranno riconoscere correttamente tutti gli aspetti dell'80% dei trofei, mandibole, foto o reperti sottoposti all'esame.~~

7. ~~Saranno ritenuti non idonei i candidati che:~~  
 a) ~~non superino la prova scritta;~~  
 b) ~~superata la prova scritta, non superino la prova pratica;~~  
 c) ~~superate le prove scritte e pratiche, non superino la prova orale integrativa.~~

Prova scritta obbligatoria	30 domande	Promossi: — bocciati con più di 3 errori; — prova integrativa, con più di 3 errori; — ammessi alla prova pratica, con 1 o 2 errori.
Prova pratica obbligatoria	Riconoscimento di almeno 10 reperti	Promossi: — bocciati con più di 2 errori; — prova integrativa, con più di 2 errori; — idonei, con massimo 1 errore.
Prova orale integrativa	Sulle materie del corso	


distanza. Il candidato deve centrare l'area vitale delle sagome (diametro di non più di 15 cm) con almeno 4 tiri.

5. Ai fini della partecipazione all'esame viene riconosciuta la prova pratica di tiro con le modalità di cui al precedente comma, purché svolta entro novanta (90) giorni antecedenti la data dell'esame da svolgersi presso una sezione convenzionata per tiro a segno nazionale o in occasione di manifestazioni sportive di tiro.


6. I candidati non risultati idonei, entro un periodo di tre (3) anni dalla data dell'esame, potranno partecipare alle prove d'esame relative a corsi successivamente organizzati, senza l'obbligo della frequenza alle lezioni.

Letto e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario generale



Affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia in data 31 MAG 2006 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Rep. N. 310

Verona, li 31 MAG 2006

Il messo provinciale




#### Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11 GIU 2006 in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia, ai sensi di legge.

Verona, li 12 GIU 2006

IL DIRIGENTE  
Michele Miguidi



#### Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione del Messo Provinciale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia dal 31 MAG 2006 a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Verona, li 16 GIU 2006

IL DIRIGENTE  
Michele Miguidi

